

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

(Delib. cons. n. 151 del 30.10.2003)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Per commercio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

Il presente regolamento, emanato in attuazione del D.Lgs. 114/98 e della Legge Regione Marche 4/10/1999, n. 26, stabilisce i criteri per lo svolgimento dell'attività individuata al precedente capoverso.

Art.2

TIPOLOGIA DI MERCATI E FIERE

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

*con posteggio fisso: il commercio su posteggio fisso può svolgersi secondo le caratteristiche e nelle forme qui di seguito indicate:

a) mercati giornalieri coperti e scoperti: riservati a più commercianti che operano ogni giorno nella stessa località; qualora all'interno di un mercato coperto vi sia un'area privata o, comunque, definita non mercatale, si applicano le norme relative al commercio su area privata in sede fissa, come pure si applicano tali norme in caso di esercizi commerciali già esistenti all'interno dei mercati coperti, per i quali, per effetto di variazioni normative susseguitesi nel tempo, non possono trovare applicazione le vigenti regole in materia di commercio su aree pubbliche;

b) mercati settimanali: raggruppamenti di operatori che esercitano l'attività con carattere di ricorrenza, in giorni determinati della settimana;

c) fiere: raggruppamenti di operatori che esercitano l'attività per un periodo di tempo variabile in occasione di ricorrenze tradizionali o manifestazioni di interesse locale;

d) posteggi isolati: riservati ai singoli commercianti in zone che lo consentono; in tal caso, qualora l'attività venga svolta in box od altro edificio di proprietà pubblica,

deve intendersi commercio su aree pubbliche esclusivamente nell'ipotesi in cui il pubblico non possa accedere all'interno e la vendita venga effettuata su suolo pubblico.

Nei seguenti altri casi di posteggi isolati:

-box od altro edificio di proprietà pubblica in cui si possa accedere all'interno e qui avvenga la vendita;

-box od altro edificio di proprietà privata indipendentemente dall'accesso o meno all'interno;

L'attività deve intendersi esercizio di vicinato, così come deve intendersi esercizio di vicinato l'attività svolta su area privata scoperta.

* su qualsiasi area purchè in forma itinerante, con le limitazioni di cui all'art. 16 del presente regolamento.

Art.3

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche è rilasciata dal Dirigente del competente Servizio comunale con le modalità e nel rispetto delle procedure previste dalla Legge regionale 26/99.

L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza e della Vigilanza Urbana unitamente ad un documento di identità. E' fatto, inoltre, obbligo di esporre, durante la vendita, l'autorizzazione in modo visibile al pubblico, nonché di tenere presso di sé la ricevuta di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e, se prescritto, il libretto sanitario.

Art. 4

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Il Comune, in occasione di eventi particolari, o di riunioni di persone, può concedere anche a coloro che non siano titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche; esse sono valide solo per i giorni dei predetti eventi o riunioni e sono rilasciate nei limiti dei posteggi appositamente previsti.

In occasione di particolari ricorrenze (Festa della donna, San Valentino, festa della mamma, Festa del papà, ecc) il Comune può concedere autorizzazioni temporanee per la vendita solo ed esclusivamente quando le stesse ricorrenze non coincidano con giornate di apertura dei mercati.

Le domande devono essere presentate almeno 30 giorni prima della data indicata per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività; in caso contrario le domande non saranno accolte.

Per l'individuazione della data di presentazione della domanda si terrà conto del timbro postale in caso di lettera raccomandata o della data di protocollazione da parte del Comune negli altri casi.

TITOLO II *MERCATI*

Art. 5

RETE CITTADINA DEI MERCATI

Sul territorio comunale esistono ufficialmente costituiti numero sei mercati coperti distinti dalle seguenti denominazioni:

Mercato delle Erbe
Mercato di Piazza D'Armi
Mercato di Collemarino Nord
Mercato Maratta
Mercato Piazzale medaglie D'Oro
Mercato di Collemarino Sud

numero otto mercati scoperti:

Mercato di corso Mazzini
Mercato di piazza D'Armi
Mercato di Torrette
Mercato di Collemarino Sud
Mercato di Collemarino Nord
Mercato Maratta
Mercato Piazzale Medaglie d'Oro
Mercato di Piazza Salvo D'Acquisto

E numero sei posteggi isolati.

Per la specifica delle caratteristiche dei singoli mercati e dei posteggi isolati si rinvia all'allegato A) del presente regolamento.

Art 6

RILASCIO CONCESSIONI DI POSTEGGIO

L'assegnazione dei posteggi avviene con i criteri stabiliti con legge Regione Marche n. 26/99, art.29.

Al fine della determinazione del numero di presenze effettive e di spunta si terrà conto delle presenze maturate a decorrere dal 1/1/1994.

Qualora, all'interno dei mercati coperti, alcuni box restino liberi per effetto della mancata assegnazione a seguito di bandi andati deserti, è consentita l'assegnazione degli stessi ad operatori interni confinanti con il box libero, che ne facciano richiesta

per ampliamento della propria attività, a condizione che dall'esterno risulti o un locale aperto alla vendita, o una vetrina espositiva.

Le domande di scambio consensuale di posteggio all'interno dello stesso mercato sono accolte dal Comune quando non contrastino con la normativa vigente

Art. 7

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI VACANTI

In caso di assenza temporanea di operatori titolari di posteggio, i posteggi vacanti saranno assegnati secondo le priorità stabilite dalla Legge regionale 26/99, art. 28.

Sono fatti salvi i casi appositamente previsti con apposito atto dell'amministrazione comunale, in cui siano vietate le riassegnazioni dei posteggi vacanti.

L'operatore che partecipa all'operazione di spunta ed avendo la possibilità di svolgere l'attività di vendita non occupi o lasci il posteggio assegnato, perde il diritto alla presenza, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Art. 8

IMPRENDITORI AGRICOLI

Nei mercati sono riservati dei posteggi a soggetti con qualifica di imprenditore agricolo ai sensi del D.Lgs. 228 del 18/5/2001.

Requisiti soggettivi previsti per esercitare l'attività di vendita sono:

- l'iscrizione al registro delle imprese;

- il possesso dei requisiti morali di cui all'art.4, comma 6, del D.Lgs. 228/2001;

La concessione dei posteggi si effettua con i seguenti criteri e priorità:

a) assegnazione per miglioramento ai titolari delle attività già presenti nel mercato sulla base dell'anzianità di iscrizione nel registro delle imprese, purchè in possesso dei requisiti morali di cui sopra;

b) nuova assegnazione secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda fino ad esaurimento dei posteggi liberi.

In entrambi i casi il richiedente l'assegnazione dovrà presentare apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.

In caso di pari anzianità nella iscrizione nel registro delle imprese per i miglioramenti o di domande presentate nello stesso giorno per le nuove assegnazioni si darà la precedenza a soggetti muniti di certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro secondo quanto previsto dalle norme vigenti; in mancanza di soggetti invalidi la priorità sarà data al soggetto più anziano di età.

Non è consentito dare in concessione più di un banco ad ogni produttore.

Nel caso esista un esubero di banchi liberi, il Comune ha facoltà di concederli temporaneamente a produttori già concessionari, con riserva di revocare la concessione precaria con semplice comunicazione.

Il Comune riconosce i diritti acquisiti degli imprenditori agricoli prima dell'emanazione del presente regolamento.

Comporta la revoca della concessione del banco il mancato pagamento del canone per un periodo di almeno sei mesi.

Per l'esercizio dell'attività in forma itinerante ai produttori agricoli si applicano le stesse limitazioni di cui all'art. 16 del presente regolamento previste per gli operatori commerciali su aree pubbliche.

Art. 9

VERIFICA DELLE PRESENZE NEI MERCATI

Il dirigente del Servizio competente stabilisce, con apposito decreto distintamente per singoli mercati e tenendo conto delle diverse esigenze locali, l'orario d'inizio delle operazioni di controllo degli operatori presenti.

Le suddette operazioni di controllo degli operatori presenti sono effettuate a cura di personale comunale all'uopo incaricato che provvede:

- a) a prendere nota delle presenze degli operatori titolari di posteggio
- a) ad assegnare, in via provvisoria, i posteggi rimasti disponibili ad altri operatori secondo le modalità di cui all'art. 7.
- c) a fare eseguire tutte le disposizioni che, di volta in volta, possono venire emanate dall'Amministrazione comunale.

Art. 10

ASSENZE GIUSTIFICATE

Le assenze per malattia, gravidanza e servizio militare non danno luogo alla computazione come assenze ai fini della decadenza dalla concessione del posteggio.

I certificati medici attestanti la malattia dovranno essere prodotti all'amministrazione Comunale entro sette giorni dall'inizio della malattia stessa; in caso contrario i certificati non costituiranno titolo giustificativo dell'assenza.

Non sono considerate assenze quelle dovute a maltempo quando le proibitive condizioni metereologiche vengano attestate dal personale di vigilanza comunale.

Non sono altresì considerate assenze quelle dei commercianti di prodotti ittici che si verificano nei giorni di Lunedì e Sabato, nonché nei giorni in cui è attuato, per disposizioni di legge, il fermo-pesca.

Art. 11

MODIFICA NELLA UBICAZIONE DEI POSTEGGI

L'Amministrazione comunale, in caso di ristrutturazione, soppressione, o trasferimento definitivo o temporaneo, parziale o totale dei mercati, riassegna i posteggi secondo i criteri indicati dalla legge R.M. n. 26/99, art. 22.

Art. 12

SUBENTRI E REINTESTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa e del posteggio a nome di chi subentra, secondo i criteri stabiliti dalla legge Regione Marche n. 26/99.

Art. 13

ATTREZZATURE DI VENDITA

Gli operatori su aree pubbliche devono usare attrezzature di vendita le cui caratteristiche comuni vengono determinate dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento, sentite le OO.SS. di categoria.

Art. 14

INSTALLAZIONE E SGOMBERO DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

Il dirigente del Servizio competente stabilisce, con apposito decreto, distintamente per singoli mercati, e tenuto conto delle diverse esigenze locali, l'orario di inizio e fine delle contrattazioni.

All'orario stabilito per l'inizio delle contrattazioni le attrezzature di vendita devono essere regolarmente installate.

Qualora il posto non fosse occupato per tale orario, esso verrà ritenuto disponibile ed assegnato ad altro operatore che ne faccia richiesta, con le modalità previste dall'art.7.

I commercianti devono lasciare il suolo pubblico sgombero dei banchi e di ogni altro attrezzo entro un'ora dall'orario di cessazione delle vendite.

E' fatto divieto di effettuare le operazioni di sgombero prima dell'orario previsto per la cessazione delle vendite al fine di evitare intralcio alla circolazione e situazioni di pericolo per il pubblico, salvi i casi di forza maggiore.

In tali casi, è necessario fornire all'Amministrazione comunale, entro 30 giorni, la relativa documentazione giustificativa, in assenza della quale l'operatore perderà la presenza e sarà assoggettato alle sanzioni di cui al successivo art. 35.

Art. 15

ESCLUSIONE DI POSTEGGI DALLA RIASSEGNAZIONE

Nei mercati ambulanti di corso Mazzini e di Piazza d'Armi presso i quali sussistono gravi problemi di sicurezza e viabilità è prevista l'esclusione della nuova assegnazione dei posteggi liberi a seguito di cessazione dell'attività o per provvedimenti di decadenza o revoca. Sarà compito del Dirigente, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, di stabilire una soglia minima di posteggi, sentite le organizzazioni sindacali, nei mercati di Piazza d'Armi e di Corso Mazzini. Nel caso in cui il numero dei posteggi esistenti fosse inferiore a detta soglia, si procederà alla loro riassegnazione.

TITOLO III

COMMERCIO SVOLTO IN FORMA ITINERANTE

Art. 16

LIMITAZIONI AL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Al commercio esercitato in forma itinerante si applicano le prescrizioni di cui all'art. 34, comma 3 della Legge regionale n. 26/99.

E' vietata, inoltre, la vendita su aree pubbliche in forma itinerante nelle zone comprese entro i 500 metri dai mercati, dalle strutture ospedaliere, dalle case di riposo e dai cimiteri.

E' vietato altresì, per motivi di polizia stradale, annonaria, igienico-sanitari e di pubblico interesse, l'esercizio del commercio su aree pubbliche, svolto in forma itinerante di qualsiasi genere, alimentare e non alimentare, da parte di commercianti, produttori agricoli, pescatori, artigiani, ecc, nelle vie e piazze cittadine individuate con apposito provvedimento comunale.

L'attività di vendita può essere effettuata tra le ore 8.00 e le ore 20.00.

TITOLO IV

FIERE

Art. 17

FIERE COMUNALI

Le aree destinate alla realizzazione di manifestazioni fieristiche d'iniziativa comunale sono le seguenti:

Corso Mazzini, via XXIX Settembre, zona Archi, Viale della Vittoria, Piazza del Plebiscito, Piazza Pertini: Fiera di San Ciriaco.

Via Marconi e vie limitrofe: fiera degli Archi

Piazza Cavour o Piazza del Plebiscito: Festa dei fiori

Piazza del Plebiscito: Mercatino di Natale

Le modifiche delle aree destinate alle fiere sono approvate con atto dell'Amministrazione comunale, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale. Parimenti sono stabilite annualmente con atti dell'Amministrazione le date di realizzazione delle suddette manifestazioni fieristiche, gli orari di accesso al posteggio, di vendita e di sgombero, nonché il numero degli operatori ammessi a parteciparvi.

L'uso di tali aree, per le finalità di vendita, è riservato ai titolari delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa, fatto salvo quanto previsto dai successivi artt.23 e 24.

Il Comune di Ancona si può avvalere per l'organizzazione e la gestione delle fiere di apposito concessionario.

A tal fine il Comune assegna al concessionario l'area sulla quale si realizza la manifestazione fieristica;il concessionario provvede a quanto necessario per il versamento nelle casse comunali della Tosap dovuta dai singoli operatori in base ai mq. occupati secondo quanto disposto dal D.lgs 507/93, art. 42, individua gli espositori ammessi a partecipare in base alle domande presentate al Comune secondo le leggi vigenti, riscuote direttamente ed introita le quote di partecipazione alle fiere dovute dai partecipanti.

Resta, comunque, in capo all'Amministrazione comunale la responsabilità per la corretta formazione della graduatoria degli aventi diritto e la responsabilità per la vigilanza annonaria alla quale provvede la Polizia Municipale.

In occasione dello svolgimento delle manifestazioni fieristiche di cui al primo capoverso è consentita nel centro storico e nel quartiere Archi l'apertura degli esercizi commerciali in sede fissa per tutta la durata delle stesse in deroga al rispetto degli orari e all'obbligo di chiusura festiva.

Art. 18

PARTECIPAZIONE ALLE FIERE COMUNALI

Gli operatori che intendano partecipare alle fiere debbono presentare domanda di concessione dei posteggi liberi, in carta da bollo, indirizzata al Comune almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

La domanda può essere trasmessa a mezzo raccomandata postale o presentata direttamente a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune di Ancona.

La domanda dovrà contenere:

- 1)-i dati anagrafici ed il codice fiscale del richiedente, ovvero la ragione sociale ed il nome del legale rappresentante nel caso di società;
- 2)-gli estremi dell'atto autorizzatorio, compresa l'indicazione dell'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione;
- 3)- l'indicazione del settore o dei settori merceologici oggetto dell'attività;
- 4)- l'indicazione del prevedibile spazio necessario per svolgere l'attività e la presenza, nell'area di posteggio, del relativo automezzo;
- 5)- la dichiarazione del numero di presenze effettive nella fiera;
- 6)- l'attestazione, da parte del registro delle imprese, in cui risulti la data di iscrizione.

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'Albo comunale almeno 20 giorni prima dello svolgimento della fiera.

Art. 19

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE

Nell'assegnazione dei posteggi sono osservati, nell'ordine, i criteri di priorità stabiliti dall'art. 27, comma 4 della Legge regionale n. 26/99.

Dopo la formulazione della graduatoria non sono accoglibili modifiche relative a subentro o affitto d'azienda.

Art. 20

RILEVAZIONE DELLE PRESENZE NELLE FIERE

Le presenze effettive sono attestate dal funzionario comunale o altro incaricato sulla base di documenti probanti l'effettiva partecipazione alla manifestazione.

La rilevazione dei posteggi liberi deve essere effettuata alle ore 9.30 di ogni giorno di fiera per l'assegnazione agli aventi diritto.

La rilevazione delle presenze di spunta deve avvenire entro le ore 9.30 del giorno di inizio della fiera, annotando nome, cognome dell'operatore, tipo e numero di autorizzazione amministrativa e il Comune che ha emesso l'atto.

Art. 21

ASSEGNAZIONE POSTEGGI LIBERI NELLE FIERE

L'assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera è effettuata alle ore 10,00 procedendo, in primo luogo, ad esaurire la graduatoria degli operatori presenti. Ultimata la graduatoria si procederà all'assegnazione dei posteggi eventualmente liberi agli operatori che non hanno inoltrato la domanda, ma presenti nelle giornate della fiera secondo i seguenti criteri di cui all'art. 27, comma 4 della Legge regionale 26/99.

Gli assegnatari di posteggi alla spunta hanno l'obbligo di attivare l'esercizio entro le ore 10,30 dello stesso giorno; in difetto decadono dalla concessione ed il posteggio viene assegnato ad un altro operatore.

Nei giorni successivi al primo, qualora non siano presenti operatori della graduatoria relativa al giorno d'inizio, gli eventuali posteggi liberi possono essere assegnati con graduatorie giornaliere.

Chi rinuncia ad un posteggio o non attiva l'esercizio decade dal diritto di poter svolgere l'attività nella relativa edizione e non ha diritto alla presenza.

Art. 22

POSTEGGI RISERVATI

Il Comune destina, di volta in volta ed ove lo ritenga opportuno, una quota pari al 5% del totale dei posteggi a merceologie mancanti o carenti nella fiera.

Art. 23

POSTEGGI AGGIUNTIVI

Il Comune si riserva la facoltà, di volta in volta, di autorizzare posteggi aggiuntivi da riservare ad operatori comunitari al fine di favorire l'integrazione e lo scambio di operatori tra paesi diversi dell'Unione Europea.

Art 24

POSTEGGI RISERVATI AD ARTIGIANI, MESTIERANTI ED ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

Il Comune con apposito provvedimento può individuare appositi spazi da concedere nell'ambito delle manifestazioni fieristiche ad artigiani, a mestieranti e alle associazioni senza scopo di lucro; a tal fine le autorizzazioni a partecipare alle fiere sono concesse, distintamente per le categorie sopra individuate, sulla base del maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene richiesta l'assegnazione, fino ad esaurimento delle disponibilità di posteggi. Per gli artigiani, a parità di presenze si terrà conto dell'anzianità risultante dal Registro delle imprese.

TITOLO V *NORME COMUNI*

Art. 25

NORME COMPORTAMENTALI

E' fatto divieto agli operatori su aree pubbliche di tenere un comportamento irrispettoso nei confronti del personale comunale addetto ai servizi e alla vigilanza nei mercati.

E' fatto obbligo agli operatori di utilizzare con cura i beni comunali ubicati nei mercati senza recare loro pregiudizio o compromettendone l'uso da parte degli altri operatori.

E' fatto divieto agli operatori di porre in atto qualsiasi attività che rechi pregiudizio all'esercizio del commercio da parte di altri operatori.

E' fatto divieto di esporre la merce in modo da danneggiare l'attività di altri operatori commerciali, anche in sede fissa.

E' fatto divieto agli operatori su aree pubbliche di disturbare con grida e schiamazzi. Gli operatori su aree pubbliche devono mantenere i loro banchi in buona e decorosa efficienza con le merci ben ordinate e convenientemente esposte, non ingombrare con ceste, sacchi, od altro il corridoio e gli spazi tra banco e banco; tra ciascun banco dovrà essere mantenuto uno spazio divisorio di almeno 50 cm..

E' fatto divieto di far sostare dietro o a fianco del banco di vendita, fatta eccezione per i banchi installati su automezzo, qualsiasi tipo di veicolo se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico della merce; operazione che dovrà essere effettuata con la maggiore rapidità possibile.

Non è consentito tenere intorno al banco di vendita scatole, casse od altri ingombri. Il concessionario non può effettuare occupazioni di suolo pubblico eccedenti le misure stabilite per ogni posteggio.

E' fatto divieto di impegnare con i banchi, con merci, o con ceste e sacchi spazi riservati ad uscite di sicurezza o ad accessi ad abitazioni, nonché necessari per garantire il transito di mezzi diretti verso gli esercizi commerciali in sede fissa nonché dei mezzi di soccorso.

Qualora l'operatore ponga in vendita oggetti usati è fatto obbligo di darne notizia al pubblico mediante esposizione, in modo ben visibile di un apposito cartello contenente la dicitura: "Vendita di cose usate".

Art. 26

PULIZIA NEI MERCATI E NELLE FIERE

I commercianti su aree pubbliche che operano nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati debbono disporre dell'attrezzatura necessaria per la raccolta dei rifiuti.

Non possono essere lasciati scarti e rifiuti abbandonati nello spazio destinato all'attività di vendita né sulla strada o in contenitori diversi da quelli prescritti.

Al mercato giornaliero di corso Mazzini è fatto obbligo agli operatori di agevolare, al di fuori degli orari di attività, le operazioni di pulizia delle aree mercatali eliminando ogni tipo di impedimento al transito dei mezzi a tal fine utilizzati, con particolare riferimento agli ombrelloni che dovranno essere tassativamente chiusi.

Art. 27

COINCIDENZA DI FIERE E MERCATI

Nel caso in cui la data di realizzazione di una manifestazione fieristica coincida con quella di svolgimento di un mercato cittadino è consentito il contemporaneo svolgimento delle due manifestazioni salvo diversa decisione assunta

dall'Amministrazione comunale, previa consultazione delle OO.SS. di categoria degli operatori .

Art. 28

LIMITAZIONI E DEROGHE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Il Comune si riserva la facoltà, per motivi di polizia stradale, igienico-sanitario e di pubblico interesse, nonché per la realizzazione di manifestazioni di ogni genere dal Comune stesso organizzate od autorizzate, di stabilire limitazioni specifiche e/o parziali all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia per quanto attiene alla superficie dell'area destinata al commercio che per quanto riguarda il periodo di tempo in cui tale attività deve essere interrotta; a tale fine l'amministrazione comunale, salvi i casi d'urgenza, consulta prioritariamente le OO.SS. di categoria al fine di pervenire alla migliore soluzione possibile.

Le limitazioni di cui al precedente capoverso dovranno comunque essere autorizzate dall'Assessore alle Attività Economiche.

E' fatto divieto di effettuare i mercati e le fiere nei giorni di Capodanno, Pasqua e Natale; potranno, invece, avere regolarmente luogo i mercati scoperti qualora le relative giornate di svolgimento coincidano con altre festività infrasettimanali.

Gli operatori del mercato ambulante giornaliero di corso Mazzini potranno, inoltre, svolgere l'attività nelle seguenti giornate:

la domenica antecedente la Pasqua;

le domeniche comprese tra il 1° dicembre ed il 6 Gennaio escluse quelle coincidenti con i giorni di Natale e Capodanno.

Gli operatori dei mercati coperti possono, previa richiesta di autorizzazione al Comune, svolgere la propria attività nelle seguenti giornate:

- la domenica antecedente la Pasqua;

- le domeniche comprese tra l'8 dicembre ed il 6 gennaio escluse quelle coincidenti con le giornate di Natale e Capodanno;

-tutte le altre festività infrasettimanali.

Al fine di consentire una tempestiva organizzazione delle aperture da parte degli addetti al servizio, le suddette richieste dovranno essere fatte pervenire almeno 30 giorni prima delle festività per le quali si richiede l'apertura.

Gli operatori dei mercati coperti dotati di accesso indipendente all'esterno al mercato stesso possono, inoltre, usufruire delle aperture domenicali e festive previste annualmente in deroga dal Comune per i negozi operanti nell'intero territorio cittadino.

Art. 29

REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER IL COMMERCIO DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Ciascun operatore è responsabile per ciò che attiene il posteggio nel quale è stato autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nelle ordinanze emanate dal Ministro per la Sanità, dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie; deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che insieme non raggiungano la qualifica di mercato.

Per quanto attiene alle caratteristiche dei banchi temporanei (attrezzature di esposizione smontabili ed allontanabili dal posteggio al termine dell'attività) e dei negozi mobili (veicoli speciali ad uso negozio) si fa rinvio alle specifiche norme emanate dal Ministero della Sanità.

Art. 30

REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

Alla regolazione della circolazione pedonale e veicolare nelle zone interessate allo svolgimento dei mercati e delle fiere e zone limitrofe provvede il Comando di Polizia Municipale con apposite ordinanze.

Art. 31

MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria nonché all'accertamento della commestibilità dei prodotti ortofrutticoli immessi nel mercato, provvedono i competenti organi addetti al controllo sanitario, i quali faranno osservare le norme vigenti impartite dal Ministero della Sanità.

L'organo che svolge il servizio di accertamento della qualità può dichiarare non idonee all'alimentazione determinate partite di prodotti e ne dispone la distruzione o l'avviamento a particolari destinazioni sotto debito controllo, rilasciandone certificazione in duplice copia, da consegnarsi una al venditore e l'altra al Servizio comunale competente.

Alla vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di vendita nei mercati, nelle fiere, nei posteggi isolati e nel caso di commercio svolto in forma itinerante, provvedono il Comando di Polizia Municipale e le altre forze dell'ordine.

Art. 32

CANONI

I canoni per la concessione di posteggi nei mercati scoperti e nei posteggi isolati sono determinati dal Comune nei limiti massimi fissati dalla Giunta regionale. Per canone di concessione dei posteggi s'intende il corrispettivo di tutti i servizi offerti dal Comune per rendere possibile l'utilizzazione del suolo pubblico ai fini commerciali, con esclusione delle utenze idriche ed elettriche individuali e delle tasse comunali.

Art. 33

RISCOSSIONE CANONI E TOSAP

La riscossione dei canoni e della Tosap temporanea è gestita dal Servizio Entrate. In caso di subentro nell'attività commerciale l'operatore ha diritto a subentrare anche nel contratto di concessione del box collocato all'interno dei mercati coperti; in tal caso il Servizio competente in materia di commercio su aree pubbliche trasmette al Servizio Entrate copia della comunicazione di avvenuto subentro, al fine di consentire le immediate modifiche relative al soggetto debitore; il subentro avviene senza necessità di formalizzazione con un nuovo contratto fino alla scadenza decennale e il subentrante ha l'obbligo di accettare, incondizionatamente, gli oneri posti in capo al cedente.

In caso di subentro nell'attività commerciale connessa all'utilizzo di un posteggio nell'ambito di mercati scoperti, analogamente, il Servizio competente in materia di commercio su aree pubbliche trasmetterà all'Ufficio Entrate la documentazione necessaria ai fini della riscossione della Tosap.

La riscossione della Tosap temporanea dovuta da commercianti su aree pubbliche ammessi ad utilizzare posteggi vacanti nei mercati o, comunque, in modo precario in altre zone della città, viene effettuata da personale appositamente incaricato.

Qualora l'operatore commerciale non provveda al pagamento degli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico per un importo pari a due rate l'autorizzazione è sospesa con atto del Dirigente che ha rilasciato l'autorizzazione fino alla regolarizzazione degli stessi, ferma restando l'applicazione della vigente normativa per quanto attiene alle sanzioni pecuniarie.

Ai fini dell'applicazione della sospensione prevista dal comma precedente, il controllo relativo ai pagamenti delle rete verrà effettuato nel mese di luglio di ogni anno.

Art. 34

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PRESSO IL PARCHEGGIO DELLO STADIO DEL CONERO

Nel parcheggio dello stadio del Conero sono previsti e delimitati spazi per l'esercizio del commercio al minuto su aree pubbliche utilizzabili in occasione di concerti, spettacoli, di partite di pallone o di altre manifestazioni organizzate al palasport Rossini o allo stadio del Conero, da operatori titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Tenuto conto del differente afflusso di pubblico a seconda delle manifestazioni organizzate si stabilisce il numero massimo degli esercizi commerciali che potranno essere presenti:

- numero 6 attività per la vendita di prodotti alimentari più 4 attività per la vendita di gadget pubblicitari per eventi che si svolgono presso il Palarossini;
- numero 12 attività per la vendita di prodotti alimentari più 6 attività per la vendita di gadget pubblicitari per eventi che si svolgono presso lo stadio del Conero.

Le presenze saranno rilevate e produrranno effetti sulle graduatorie nei seguenti casi:

- 1) Al Palarossini solo in caso di concerti o spettacoli;
- 2) allo Stadio del Conero solo in caso di concerti e spettacoli, partite che vedano ospiti squadre nazionali di calcio ovvero in particolarissime diverse occasioni per le quali siano previsti eccezionali afflussi di pubblico.

L'assegnazione dei posteggi sarà effettuata da incaricati in servizio in loco, alle ore 10 per gli spettacoli che iniziano nel pomeriggio, alle ore 16 per gli spettacoli che iniziano dopo le ore 20, seguendo l'ordine della graduatoria trimestrale redatta dall'Ufficio comunale competente sulla base del criterio del maggior numero delle presenze effettive maturate nell'area in argomento; a parità di presenze sarà data precedenza all'anzianità dell'esercizio relativo al commercio su aree pubbliche rilevabile dal certificato di iscrizione al Registro Imprese.

Le ditte non presenti agli orari predetti perdono il diritto alla concessione del posteggio per la specifica manifestazione, in quanto è obbligo del personale incaricato continuare l'assegnazione alle aziende commerciali presenti seguendo l'ordine della graduatoria e fino al raggiungimento del numero massimo consentito per ogni merceologia.

Le domande di partecipazione dovranno essere fatte pervenire trimestralmente, almeno quindici giorni prima dell'inizio del trimestre (inizio 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre), e sono valide per tutte le manifestazioni che si svolgeranno nel trimestre di riferimento.

Nel caso di domande tardive la ditta perde il diritto a partecipare per l'intero trimestre.

E' vietato vendere bibite in lattine o in bottiglie di vetro; le bevande debbono essere consegnate all'acquirente esclusivamente in bicchieri di carta o plastica idonei a contenere alimenti.

E' vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Il pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico (Tosap) dovrà essere effettuato con bollettino di c/c postale o con qualsiasi altro mezzo stabilito dal regolamento delle entrate prima della scadenza del trimestre; l'omesso pagamento comporta la perdita del riconoscimento della presenza con conseguente effetto sulla graduatoria degli aventi diritto.

Art. 35

SANZIONI

In caso di violazione delle norme di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 29 del D.lgs. 114/98 (sanzione amministrativa da Euro 516,45 a Euro 3098,74).

In caso di particolare gravità o recidiva è disposta la sospensione dell'attività per un periodo fino a 20 giorni.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Per le violazioni di cui al presente regolamento l'autorità competente è il Sindaco.

Per quanto riguarda le violazioni previste dal D.Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dall'art. 29, comma 1° del medesimo D. Legislativo.

In particolare, chi eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10, del medesimo decreto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2582,28 a Euro 15493,70 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

Si osservano, per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi verbali e per la riscossione delle somme dovute, le disposizioni della Legge 24/11/1981, n. 689.

Art. 36

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento dovranno essere rispettate le norme e regolamenti vigenti in materia di commercio su aree pubbliche ed in particolare le norme previste dal D.Lgs 31/3/98, n. 114 e dalla Legge Regione Marche 4/10/1999, n. 26 come modificata dalla Legge Regione Marche 15/10/2002, n. 19 .

ALLEGATO A)

ELENCO DEI MERCATI CITTADINI E LORO CARATTERISTICHE

MERCATI COPERTI

1) MERCATO DELLE ERBE

- a) tipologia del mercato: ordinario. Settore merceologico alimentare e non alimentare;
- b) area del mercato: Piazza delle Erbe adiacente Corso Mazzini;
- c) giornate di mercato: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato;
- d) cadenza del mercato: giornaliera;
- e) consistenza dei box: n. 46.

2) MERCATO MARATTA

- a) tipologia del mercato: ordinario. Settore merceologico alimentare;
- b) area del mercato: via Maratta;
- c) giornate di mercato: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato;
- d) cadenza del mercato: giornaliera;
- e) consistenza dei box: n. 15

3) MERCATO PIAZZA D'ARMI

- a) tipologia del mercato: ordinario. Settore merceologico alimentare;
- b) area del mercato: Piazza d'Armi;
- c) giornate di mercato: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato;
- d) cadenza del mercato: giornaliera;
- e) consistenza dei box: n. 40

4) MERCATO COLLEMARINO SUD

- a) tipologia del mercato: ordinario. Settore merceologico alimentare e non alimentare;
- b) area del mercato: Collemarino;
- c) giornate di mercato: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato;
- d) cadenza del mercato: giornaliera;
- e) consistenza dei box: n. 21

5) MERCATO COLLEMARINO NORD

- a) tipologia del mercato: ordinario. Settore merceologico alimentare e non alimentare;
- b) area del mercato: Collemarino;
- c) giornate di mercato: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato;
- d) cadenza del mercato: giornaliera;
- e) consistenza dei box: n. 6

6) MERCATO MEDAGLIE D'ORO

- a) tipologia del mercato: ordinario. Settore merceologico alimentare;
- b) area del mercato: Piazzale Medaglie d'Oro;
- c) giornate di mercato: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato;
- d) cadenza del mercato: giornaliera;
- e) consistenza dei box: n. 3

MERCATI SCOPERTI

1) MERCATO DI CORSO MAZZINI

- a) tipologia del mercato: ordinario. Settore merceologico non alimentare;
- b) area del mercato: Corso Mazzini, Piazza Roma, via Castelfidardo e Largo San Cosma;
- c) giornate di mercato: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì venerdì e sabato;
- d) cadenza del mercato: giornaliera;
- e) consistenza dei posteggi: n. 110

1) MERCATO DI CORSO MAZZINI

- a) tipologia del mercato: ordinario. Settore merceologico non alimentare;
- b) area del mercato: Corso Mazziniani, via Castelfidardo e Largo San Cosma;
- c) giornate di mercato: martedì;
- d) cadenza del mercato: settimanale;
- e) consistenza dei posteggi: n. 4;

1) MERCATO DI CORSO MAZZINI

- a) tipologia del mercato: ordinario. Settore merceologico non alimentare;
- b) area del mercato: Corso Mazzini, via Castelfidardo e Largo San Cosma;
- c) giornate di mercato: mercoledì;
- d) cadenza del mercato: settimanale;
- e) consistenza dei posteggi: n. 4;

1) MERCATO DI CORSO MAZZINI

- a) tipologia del mercato: ordinario. Settore merceologico non alimentare;
- b) area del mercato: Corso Mazzini, via Castelfidardo e Largo San Cosma;
- c) giornate di mercato: giovedì;
- d) cadenza del mercato: settimanale;
- e) consistenza dei posteggi: n. 8;

1) MERCATO DI CORSO MAZZINI

- a) tipologia del mercato: ordinario. Settore merceologico non alimentare;
- b) area del mercato: Corso Mazzini, via Castelfidardo e Largo San Cosma;
- c) giornate di mercato: venerdì;
- d) cadenza del mercato: settimanale;
- e) consistenza dei posteggi: n. 4;

1) MERCATO DI CORSO MAZZINI

- a) tipologia del mercato: ordinario. Settore merceologico non alimentare;
- b) area del mercato: Corso Mazzini, Piazza Roma, via Castelfidardo e Largo San Cosma;
- c) giornate di mercato: sabato;
- d) cadenza del mercato: settimanale;
- e) consistenza dei posteggi: n. 7;

1) MERCATO DI CORSO MAZZINI

- a) tipologia del mercato: ordinario. Settore merceologico non alimentare;
- b) area del mercato: via Castelfidardo;
- c) giornate di mercato: martedì e venerdì;
- d) cadenza del mercato: bisettimanale;
- e) consistenza dei posteggi: n. 1;

1) MERCATO DI CORSO MAZZINI

- a) tipologia del mercato: ordinario. Settore merceologico non alimentare;
- b) area del mercato: Corso Mazzini;
- c) giornate di mercato: lunedì e venerdì;

- d) cadenza del mercato: bisettimanale;
- e) consistenza dei posteggi: n. 1;

1) MERCATO DI CORSO MAZZINI

- a) tipologia del mercato: ordinario. Settore merceologico non alimentare;
- b) area del mercato: via Castelfidardo;
- c) giornate di mercato: martedì, giovedì e venerdì;
- d) cadenza del mercato: trisettimanale;
- e) consistenza dei posteggi: n. 1;

1) MERCATO DI CORSO MAZZINI

- a) tipologia del mercato: ordinario. Settore merceologico non alimentare;
- b) area del mercato: Piazza Roma e via Castelfidardo;
- c) giornate di mercato: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì;
- d) cadenza del mercato: quadrisettimanale;
- e) consistenza dei posteggi: n. 2;

1) MERCATO DI CORSO MAZZINI

- a) tipologia del mercato: ordinario. Settore merceologico non alimentare;
- b) area del mercato: Corso Mazzini e via Castelfidardo;
- c) giornate di mercato: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato;
- d) cadenza del mercato: quadrisettimanale;
- e) consistenza dei posteggi: n. 3;

1) MERCATO DI CORSO MAZZINI

- a) tipologia del mercato: ordinario. Settore merceologico non alimentare;
- b) area del mercato: via Castelfidardo;
- c) giornate di mercato: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato;
- d) cadenza del mercato: quinesettimanale;
- e) consistenza dei posteggi: n. 1;

1) MERCATO DI CORSO MAZZINI

- a) tipologia del mercato: ordinario. Settore merceologico non alimentare;
- b) area del mercato: Piazza Roma;
- c) giornate di mercato: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì;
- d) cadenza del mercato: quinesettimanale;
- e) consistenza dei posteggi: n. 1;

2) MERCATO MARATTA DEL MARTEDI'

- a) tipologia del mercato: ordinario. Settore merceologico: alimentare su posteggi riservati, non alimentare in tutti gli altri posteggi del mercato;
- b) area del mercato: via Maratta;
- c) giornate di mercato: martedì;
- d) cadenza del mercato: settimanale;
- e) consistenza dei posteggi: n. 36

3) MERCATO MARATTA DEL MERCOLEDI'

- a) tipologia del mercato: ordinario. Settore merceologico: alimentare su posteggi riservati, non alimentare su tutti gli altri posteggi del mercato;
- b) area del mercato: via Maratta;
- c) giornate di mercato: mercoledì;
- d) cadenza del mercato: settimanale;
- e) consistenza dei posteggi: n. 10

4) MERCATO MARATTA DEL VENERDI'

- a) tipologia del mercato: ordinario. Settore merceologico: alimentare su posteggi riservati, non alimentare su tutti gli altri posteggi del mercato;
- b) area del mercato: via Maratta;
- c) giornate di mercato: venerdì;
- d) cadenza del mercato: settimanale;
- e) consistenza dei posteggi: n. 36

6) MERCATO DI PIAZZA D'ARMI DEL MARTEDI'

- a) tipologia del mercato: ordinario. Settore merceologico: alimentare su posteggi riservati, non alimentare su tutti gli altri posteggi del mercato
- b) area del mercato: Piazza d'Armi;
- c) giornate di mercato: martedì;
- d) cadenza del mercato: settimanale;
- e) consistenza dei posteggi: n. 181

6) MERCATO DI PIAZZA D'ARMI DEL MERCOLEDI'

- a) tipologia del mercato: ordinario. Settore merceologico: alimentare su posteggi riservati, non alimentare su tutti gli altri posteggi del mercato;
- b) area del mercato: Piazza d'Armi;
- c) giornate di mercato: mercoledì;
- d) cadenza del mercato: settimanale;
- e) consistenza dei posteggi: n. 66

6) MERCATO DI PIAZZA D'ARMI DEL GIOVEDI'

- a) tipologia del mercato: ordinario. Settore merceologico: alimentare su posteggi riservati, non alimentare su tutti gli altri posteggi del mercato;
- b) area del mercato: Piazza d'Armi;
- c) giornate di mercato: giovedì;
- d) cadenza del mercato: settimanale;
- e) consistenza dei posteggi: n. 65

6) MERCATO DI PIAZZA D'ARMI DEL VENERDI'

- a) tipologia del mercato: ordinario. Settore merceologico: alimentare su posteggi riservati, non alimentare su tutti gli altri posteggi del mercato;
- b) area del mercato: Piazza d'Armi;
- c) giornate di mercato: venerdì;
- d) cadenza del mercato: settimanale;
- e) consistenza dei posteggi: n. 180

6) MERCATO DI PIAZZA D'ARMI DEL SABATO

- a) tipologia del mercato: ordinario. Settore merceologico: alimentare su posteggi riservati, non alimentare su tutti gli altri posteggi del mercato;
- b) area del mercato: Piazza d'Armi;
- c) giornate di mercato: sabato;
- d) cadenza del mercato: settimanale;
- e) consistenza dei posteggi: n. 67

6) MERCATO DI TORRETTE

- a) tipologia del mercato: ordinario. Settore merceologico; alimentare su posteggi riservati, non alimentare su tutti gli altri posteggi del mercato;
- b) area del mercato: via Metauro e via Tronto;
- c) giornate di mercato: giovedì;
- d) cadenza del mercato: settimanale;
- e) consistenza dei posteggi: n. 29

6) MERCATO DI PIAZZALE MEDAGLIE D'ORO

- a) tipologia del mercato: ordinario. Settore merceologico non alimentare;
- b) area del mercato: Piazzale Medaglie d'Oro;
- c) giornate di mercato: mercoledì;
- d) cadenza del mercato: settimanale;
- e) consistenza dei posteggi: n. 3

6) MERCATO DI PIAZZALE MEDAGLIE D'ORO

- a) tipologia del mercato: ordinario. Settore merceologico non alimentare;
- b) area del mercato: Piazzale Medaglie d'Oro;
- c) giornate di mercato: giovedì;
- d) cadenza del mercato: settimanale;
- e) consistenza dei posteggi: n. 1

6) MERCATO DI PIAZZALE MEDAGLIE D'ORO

- a) tipologia del mercato: ordinario. Settore merceologico non alimentare;
- b) area del mercato: Piazzale Medaglie d'Oro;
- c) giornate di mercato: venerdì;
- d) cadenza del mercato: settimanale;
- e) consistenza dei posteggi: n. 1

6) MERCATO DI PIAZZALE MEDAGLIE D'ORO

- a) tipologia del mercato: ordinario. Settore merceologico non alimentare;
- b) area del mercato: Piazzale Medaglie d'Oro;
- c) giornate di mercato: sabato;
- d) cadenza del mercato: settimanale;
- e) consistenza dei posteggi: n. 3

6) MERCATO DI COLLEMARINO SUD

- a) tipologia del mercato: ordinario. Settore merceologico non alimentare;
- b) area del mercato: Piazza E. Fermi;
- c) giornate di mercato: sabato;

- d) cadenza del mercato: settimanale;
- e) consistenza dei posteggi: n. 12

6) MERCATO DI COLLEMARINO NORD

- a) tipologia del mercato: ordinario. Settore merceologico non alimentare;
- b) area del mercato; adiacente via A. Volta
- c) giornate di mercato: mercoledì;
- d) cadenza del mercato: settimanale;
- e) consistenza dei posteggi: n. 12

7) MERCATO DI PIAZZA SALVO D'ACQUISTO

- a) tipologia del mercato: ordinario . settore merceologico alimentare e non alimentare
- b) area del mercato: Piazza Salvo D'Acquisto
- c) giornate di mercato: sabato
- d) cadenza del mercato: settimanale
- e) consistenza dei posteggi: n. 22 di cui 2 alimentari

POSTEGGI ISOLATI

Piazza Cavour: mq. 30 – vendita libri - Pierluigi Sonnino

Mq. 20 – vendita libri – Stefania Zanetti

Chiosco – non alimentare – concesso a Sandrina Verdenelli

Davanti Mercato Centrale (Corso Mazzini): chiosco – vendita pollame – concesso a Giacco Liviana

Via Carducci: chiosco – frutta e verdura – concesso a Massimo Rinaldi

Zona Archi (o altra zona) – un posteggio alimentare – solo in concomitanza con il Mercatino dell'Antiquariato – concesso a Del elmo Galeazzi